

STATUTO

KALEIDOS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG CORSO DEL
MEZZOGIORNO 10

Numero REA: FG - 321768

Codice fiscale: 04365300716

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-11-2022 - Statuto completo	2
--	---

quale veniva approvato il bilancio al 31.12.2021 nella parte in cui prevedeva - detta delibera - la destinazione del 20% degli utili a riserva modificando, ai sensi di legge, la percentuale degli utili da destinare a riserva nella misura del 30% come previsto dalla legge e dall'articolo 16 dello Statuto Sociale.

Pertanto la quota degli utili risultanti dal bilancio al 31.12.2021 da destinare a riserva legale viene determinata nella misura pari al 30% come previsto dall'articolo 2545 quater del Codice Civile.

Il Presidente è delegato inoltre a compiere l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione della sopra presa deliberazione, nonché ad apportare eventuali modifiche che fossero richieste dagli enti di controllo.

Dopo di che nient'altro essendoci da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dodici e venti.

Di quanto sopra io Notaio faccio constare col presente verbale, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte completato a mano da me su due facciate per intero e parte della terza di un foglio, del quale ho dato lettura alla Comparsa che da me interpellata lo approva.

Firmato: Erica Spagnuolo - Michele AUGELLI (L.S. Notaio).

Allegato "A" all'atto repertorio n. 104119 raccolta n. 23774

STATUTO

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - costituzione

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera a), e lettera b), della legge 381/91, è costituita una società cooperativa sociale denominata: **"KALEIDOS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

Art. 2

La Cooperativa ha sede in Foggia. Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale.

Art. 3 - durata

La Società ha durata fino al 31.12.2070 (trentuno dicembre duemilasettanta) ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente contratti.

Art. 4 - scopi ed oggetto

Considerata l'attività mutualistica della società in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia di cooperativa sociale di cui alla l.381/1991, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la società cooperativa, nel rispetto dell'art. 25, comma 2, lett.f), d.l. n.179/2012, ha come oggetto esclusivo l'attività di sviluppo e produzione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e/o sociale, in particolare attraverso la consulenza, ideazione, implementazione e gestione di attività nei seguenti ambiti:

- servizi sociali e sanitari, mediante strutture e servizi di assistenza sanitaria, assistenza sociosanitaria e assistenza sociale, direttamente o anche in seguito a convenzioni e/o contratti, in particolare con enti pubblici, istituzioni o privati;
- settore della cultura, mediante diffusione della cultura artistica, musicale e letteraria e di ogni altra forma visiva, in particolare legate alle nuove tecnologie, al fine di promuovere la libera espressione creativa in ogni sua forma e favorendo progetti di animazione ludica e socio-culturale, di scoperta e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche del territorio, delle bellezze paesaggistiche e di sensibilizzazione ecologica ed ambientale;
- attività turistico-alberghiere, ivi comprese gestioni di camping, agriturismo, affittacamere, ostelli, servizi ricettivi e di ospitalità e qualsiasi altra tipologia ricettiva per il turismo sociale compatibile ed accessibile anche collegate all'attività agricola e di turismo rurale e agricoltura sociale;
- attività di ristorazione: gestione e promozione di punti di ristoro ostelli, ristoranti, attività di catering, servizi rivolti in particolare a giovani, studenti, famiglie, gruppi organizzanti, nell'ambito di progetti di promozione e valorizzazione del turismo giovanile, scolastico, sportivo e sociale.
- servizi di accompagnamento e guida turistico-ambientale per supportare e favorire l'inclusione sociale;
- gestione di servizi, spazi ed iniziative di interesse paesaggistico e culturale quali ad esempio: biblioteche, musei, teatri, beni paesaggistici ed ambientali, spazi culturali polivalenti, mostre, fiere, manifestazioni, sportive, spettacoli per supportare e favorire l'inclusione sociale;
- lotta per l'abolizione di ogni forma di discriminazione relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell'uguaglianza dei diritti delle coppie omosessuali;
- sostegno alle azioni e alle rivendicazioni delle persone bisessuali, transgender, intersessuali e del movimento delle donne;
- combattere il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni

loro forma, anche attraverso la formazione e l'aggiornamento di volontari, operatori sociali, educatori ed insegnanti, lavoratori pubblici e privati;

- settore della formazione professionale e di servizi al lavoro, mediante interventi di formazione professionale e formazione continua, anche per conto terzi, (tra cui educazione continua in medicina, nel settore sanitario e socio assistenziale, con operatori socio-sanitari e assimilati) capaci di accrescere la sensibilità del territorio e le competenze dei discenti, anche attraverso l'informazione e la promozione di nuove forme e modalità di lavoro sociale; mediante erogazione dei servizi al lavoro ed, in particolare, di attività di orientamento, servizi per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori e di ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego, diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai servizi pubblici; nonché attuazione delle politiche per il lavoro attraverso l'erogazione di servizi diretti a:

- a) favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
 - b) prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso la realizzazione di azioni di accompagnamento al lavoro;
 - c) favorire lo sviluppo e la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nella crescita professionale;
 - d) promuovere misure personalizzate a favore dei lavoratori, con particolare riferimento ai lavoratori svantaggiati, anche attraverso forme di mediazione culturale per i lavoratori stranieri (formazione, orientamento, bilancio di competenze, creazione d'impresa e attivazione di tirocini);
 - e) sviluppare forme adeguate di accompagnamento delle persone disabili nell'inserimento nel mercato del lavoro;
 - f) sostenere la mobilità professionale o territoriale dei lavoratori;
- settore della promozione sociale, al fine di promuovere la partecipazione alla vita sociale e lavorativa, con ogni possibile forma di azione, di tutti i soggetti che presentano criticità nel vivere la società attuale, per problematiche fisiche, psichiche, sociali, razziali, culturali, religiose ecc. , tra cui donne, anche vittime di violenza e tratta, immigrati, diversamente abili psichici e motori, professanti fedi religiose discriminate, anche nel paese di origine, ed ogni altra forma di discriminazione limitante la libertà fisica e psicologica della persona; promuovere azioni atte a coinvolgere le comunità e le genti che le compongono nella costruzione condivisa dei territori, delle città e delle comunità di relazioni, attraverso lo scambio e il dialogo, la valorizzazione e la tutela del capitale sociale, culturale e ambientale, la cura e gestione condivisa dei beni comuni e la diffusione di stili di vita sostenibili. la società, potrà, inoltre, in via soltanto strumentale ed al solo ed esclusivo fine di conseguire l'oggetto sociale sopra indicato e, quindi, purché non in via prevalente rispetto alle altre attività e nel rispetto delle disposizioni di legge, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali

e industriali, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale, (ivi comprese l'assunzione di mutui ipotecari e/o fondiari e di obbligazioni in genere e la concessione di avalli, di fidejussioni e di garanzie reali a favore dei soci), con esplicita esclusione di ogni attività di intermediazione mobiliare e finanziaria, di sollecitazione del pubblico risparmio, di raccolta di risparmio, nonché' di qualsiasi altro tipo di attività finanziaria nei confronti del pubblico e quindi con esplicita esclusione delle attività di cui alla legge n.1 del 2 gennaio 1991, per quanto in vigore, alla legge n.197 del 5 luglio 1991, al decreto legislativo n.385 del 1 settembre 1993, al decreto legislativo n.415 del 23 luglio 1996, per quanto in vigore e al decreto legislativo n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni o di attività per il cui esercizio sia richiesta dalla legge apposita autorizzazione. la società potrà, inoltre, assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente e quindi, in via soltanto strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, interessenze, quote e partecipazioni dirette e/o indirette sotto qualsiasi forma, (anche azionaria) in altre società, imprese e consorzi aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nel pieno rispetto dei limiti previsti dal decreto legge 3 maggio 1991, n.143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n.197; potrà, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali. la società si riserva di beneficiare, per lo svolgimento delle proprie attività di tutte le provvidenze finanziarie, agevolative, contributive e fiscali all'uopo previste da leggi regionali, statali, comunitarie ed internazionali, vigenti e future.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo in Italia e all'estero e pertanto, su delibera dell'organo amministrativo, potrà aderire alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, ed alle loro organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera del consiglio d'amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

TITOLO II: SOCI

Art. 5 - numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le

autorizzazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società. Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa.

Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e soci volontari.

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 6 - ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Amministrazione.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- 3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;
- 4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
- c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;
- d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni.

Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

Art. 7 - adempimento nuovi soci

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una somma da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo, deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente nel seguente modo:

a) almeno la metà parte dell'importo entro 10 (dieci) giorni dalla ammissione;

b) la restante parte, nei termini stabiliti dal C.d.A.

Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva ordinaria.

Art. 8 - obblighi dei soci

Aderendo alla Società Cooperativa i soci si obbligano:

a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;

b) a partecipare all'attività della Società Cooperativa per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;

c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;

d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

Art. 9 - perdita delle qualità di socio - recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società.

Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

Art. 10 - esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli

organi sociali;

b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;

c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.

e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;

f) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia, saranno demandate ad un Collegio Arbitrale regolato dall'art. 31 del presente statuto.

Art. 11 - decesso

Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2528 del C.C., fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del presente statuto per il rimborso della quota sociale.

Art. 12 - rimborso delle quote

Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde per due anni, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata,

per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO III : PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 13 - patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 500 né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 16 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- e) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Società.

Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento.

Art. 14 - cessione delle quote

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

Art. 15 - esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16 - bilancio annuale

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato.

In particolare, i criteri in base ai quali il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori dovranno essere proporzionali alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici e, in via generale, debbono considerare tutti

gli elementi della retribuzione lorda relativi all'esercizio di riferimento.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili netti annuali destinandoli:

- a) a riserva legale in misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in misura del 3%, ai sensi dell'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59;
- c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'aumento percentuale determinato dall'assemblea per il periodo corrispondente e quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti, non potrà mai superare il limite della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolati dall'ISTAT;
- d) alla distribuzione ai soci cooperatori di un dividendo in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) alla distribuzione ai soci sovventori di un dividendo pari a quello distribuito ai soci cooperatori aumentato percentualmente fino ad un massimo di due (2) punti;
- f) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal periodo precedente del presente articolo;
- g) se residua, una ulteriore ed eventuale quota degli utili può essere destinata alle altre riserve facoltative ed indivisibili eventualmente istituite.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), e b). L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato alle lettere a) e b), che la totalità degli utili venga destinata alla riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904. Le riserve non sono ripartibili fra i soci nè durante l'esistenza della società nè all'atto del suo scioglimento.

TITOLO IV. ORGANI SOCIALI

Art. 17 - organi sociali

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo

A) ASSEMBLEA

Art. 18 - forme, tempi e luoghi di convocazione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o

dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, a norma dell'art. 2364 C.C., potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dall'Organo di controllo, ove esistente. La convocazione dell'assemblea sarà fatta a mezzo di avviso da comunicarsi con lettera raccomandata a ciascun socio o telegramma, o lettera consegnata a mano, o a mezzo posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo stabilito per la prima purché almeno ventiquattrore dopo di essa.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

Art. 19 - assemblea ordinaria

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a) l'approvazione del bilancio, nonché il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
- b) la nomina dell'organo amministrativo, nonché dell'eventuale organo di controllo;
- c) la determinazione del compenso per l'organo amministrativo e, se nominati, dei componenti dell'organo di controllo eletti, rispettivamente, a norma dei successivi articoli 23 e 29;
- d) deliberare l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'art.3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;
- e) deliberare, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;
- f) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- g) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale,

indicati nell'ordine del giorno.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità del o dei componenti l'organo amministrativo e di controllo.

Art. 20 - assemblea straordinaria

L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 21 - svolgimento dell'assemblea

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con i versamenti dovuti.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ai soci sovventori possono spettare più voti come risulterà dalla delibera di ammissione con un massimo di cinque per socio e comunque con i limiti posti dall'art. 4 della legge 59/92.

I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo da un'altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare solo 3 (tre) soci.

Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori, devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale.

Alle Assemblee potrà partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della C.C.I. o suoi organismi periferici.

Art. 22 - validità delle deliberazioni

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Per lo spostamento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune l'Assemblea straordinaria sarà costituita e delibererà validamente ai sensi dei primi due commi del presente articolo.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 23 - composizione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 9 membri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero.

I soci sovventori possono essere eletti Amministratori. In ogni caso, però, la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente.

Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla Società.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 24 - durata in carica

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 25 - convocazione - deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide

quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Art. 26 poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, in conformità delle leggi e dello statuto.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 legge 59/92;
 - c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
 - d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
 - e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art. 28;
 - g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
 - h) dare l'adesione della Società ad organi federali o consortili;
 - i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
 - l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici.
 - m) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.
- Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art. 27 - rinuncia, decadenza, scadenza

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nel l'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale con le modalità dell'art. 2386 C.C.

La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

Art. 28 - presidente, poteri di rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

C) ORGANO DI CONTROLLO

Art. 29 - composizione, durata

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., e dell'art. 2477 c.c. la cooperativa procede alla nomina dell'Organo di controllo.

In tal caso si applicano le previsioni di cui all'art.2477 c.c..

Art. 30 - Compiti dell'organo di controllo

L'Organo di controllo, eventualmente nominato opererà, secondo le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31 - clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci e la Cooperativa, purché per legge possa formare oggetto di compromesso, dovrà essere deferita a tre arbitri nominati uno

ciascuno dalle parti ed il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo sulla designazione del terzo arbitro, o qualora una delle parti non abbia provveduto alla nomina di sua spettanza nei trenta giorni successivi alla nomina effettuata dall'altra parte, il Collegio Arbitrale verrà completato su designazione del Presidente del Tribunale di Foggia anche su richiesta di una sola parte. Gli Arbitri decideranno con equità, senza formalità di procedura, ed inappellabilmente.

Art. 32 - regolamento interno

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'azienda, come previsto dal punto d) del precedente art. 26.

Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai Soci.

Art. 33 - rapporti societari e prestazioni lavorative

Il socio-lavoratore, con la propria adesione, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, stabilisce con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale dispone collettivamente dei mezzi di produzione, di direzione e conduzione, partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, partecipa responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla decisione sulla loro distribuzione. Presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e di volume di lavoro della stessa e con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento sociale.

Pertanto la posizione giuridica del socio, che con prestazione lavorativa partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della gestione, si configura come "lavoratore associato" e lo statuto assume valore di "patto societario".

I Soci suddetti non hanno veste di lavoratori subordinati.

Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.

Art. 34 - trattamento economico dei soci

Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai

contratti collettivi vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletate dagli stessi soci, in relazione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio/cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

Esso verrà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei criteri eventualmente fissati nel regolamento interno, salvo conguaglio attivo o passivo da deliberarsi dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 17.

Art. 35 - scioglimento della Società

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92.

Art. 36 - prevalenza delle leggi sulle disposizioni statutarie

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, nelle disposizioni di legge di cui ai precedenti periodi si applicano le disposizioni sulle imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 37 - requisiti mutualistici art. 26 dlcs 1577/47

Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti tributari, già indicati nei precedenti artt. dello Statuto:

- a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla remunerazione dei prestiti sociali, ragguagliati al capitale effettivamente versato (art. 16);
- b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale

(artt. 12, 13 e 16);

c) destinazione, in caso di scioglimento della Società, del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 11 legge 59/92 (art. 35).

Art. 38 - disposizioni finali

Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità come richiamati dagli artt. 23 e 26 del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577 e successive modificazioni, sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre osservate.

Firmato: Erica Spagnuolo - Michele AUGELLI (L.S. Notaio).

REGISTRATO A FOGGIA IL 27 OTTOBRE 2022 AL N. 20838/1T.